

Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati Catanzaro

"Palazzo di Giustizia"



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Via Veneto, 56 - 00187 Roma
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Presidente Consiglio dei Ministri

Avv. Giuseppe Conte
presidente@pec.governo.it
giuseppeconte@ordineavvocatiroma.org

Cassa Forense

Via Giuseppe Gioachino Belli, 5
00193 Roma
istituzionale@cert.cassaforense.it

Consiglio Nazionale Forense

Via del Governo Vecchio, 3
00186 Roma
presidenza@consigionazionaleforense.it

Organismo Congressuale Forense

Via Valadier, 42
00193 Roma
organismocongressualeforense@pec.it

Consigli degli Ordini degli Avvocati

Oggetto: Inapplicabilità e profili di incostituzionalità dell'Indennità prevista ex art. 44 DL 18/2020.

Criticità delle paventate previsioni del DM del Ministro del Lavoro. Richiesta di intervento.

Il testo del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (ancora non pubblicato, ma noto nel suo contenuto con riferimento alla previsione di cui all'art. 44 del DL 18/2020), desta serie perplessità in ragione della sostanziale inapplicabilità e dei diversi profili di incostituzionalità a danno dell'Avvocatura, per come si dirà.

Ed invero, l'estensione ai liberi professionisti (anche a quelli iscritti ad una Cassa privata) del fondo per il reddito di ultima istanza di cui all'art. 44 del DL 18/2020, sarebbe una misura che, oltre ad essere iniqua è di difficile applicazione, a causa dell'illogicità ed erroneità dei requisiti richiesti (nel testo del DM diffuso) al fine dell'erogazione della indennità pari ad euro 600,00 per il mese di marzo 2020.

Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati Catanzaro

"Palazzo di Giustizia"

Oltre a ciò, si deve rilevare che la previsione di una spesa pari a 200 milioni di euro (dapprima indicata in 300 milioni) da destinarsi al detto Fondo ex art. 44, determina una ulteriore limitazione, ovvero che soltanto le prime 333.333 domande (regolari ed ammissibili) potranno essere evase e ammesse al "beneficio", in base ad un criterio meramente cronologico disancorato, dunque, dalle effettive condizioni di maggior bisogno.

Se si considera, poi, che la richiesta potrebbe essere avanzata da tutti i lavoratori autonomi e professionisti (iscritti presso i vari ordini), ci si convince ancor di più dell'esiguità ed inefficacia della misura medesima.

Si aggiunga che risulta del tutto incomprensibile la **disparità di trattamento** fra i professionisti non ordinistici e quelli iscritti agli albi professionali. Ed infatti, solo per questi ultimi, sarebbero stati previsti ed imposti requisiti reddituali e di regolarità contributiva.

Ad ogni modo, il sostegno al reddito, costituito da un'indennità per il mese di marzo pari a euro 600, viene riconosciuto ai seguenti soggetti:

a) ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione, non superiore a 35.000 euro e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

b) ai lavoratori che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con riferimento alla **ipotesi sub a)**, si rileva che la ulteriore condizione indicata e relativa alla circostanza che *"l'attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* è priva di alcun senso, ancor più perché si chiede di attestare una patologica limitazione dell'attività professionale in conseguenza delle misure restrittive, che hanno sostanzialmente sospeso le attività processuali e la possibilità di incontrare clienti ed avviare nuove cause (salvo quelle urgenti e previste ex art. 83 DL n. 18/2020).

Con riferimento, invece, alla **ipotesi sub b)**, devono rilevarsi plurime criticità, che rendono la **disposizione sostanzialmente inapplicabile**, in ragione dei requisiti illogici ed errati ivi richiesti.

A parte l'ipotesi improbabile di aver cessato la partita iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 31 marzo 2020 (a causa dell'emergenza epidemiologica), il che implicherebbe la cancellazione dall'Albo degli Avvocati (essendo la titolarità della partita iva uno dei requisiti necessari richiesti per l'iscrizione all'albo), si indicano quali condizioni alternative ai fini del riconoscimento dell'indennità :

- 1) **aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019;**
- 2) **o la sospensione dell'attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati Catanzaro

"Palazzo di Giustizia"

I requisiti alternativamente previsti e precisati sub 1) e 2), sono illogici e rendono di fatto inapplicabile le previsioni previste in favore dell'Avvocatura.

Il requisito della riduzione di almeno il 33% del reddito (reddito netto) del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019 è privo di logica e risulta ancorato ad un dato assolutamente casuale.

Innanzitutto, il reddito del primo trimestre 2020 è verosimilmente riferibile ad introiti/crediti di attività professionali pregresse (magari si sarebbe potuto prevedere una autocertificazione sul punto) e, comunque svolte antecedentemente al periodo della emergenza sanitaria (concentrata più che altro nel mese di marzo 2020).

Si aggiunga sul punto, che **per i più svariati motivi il professionista avrebbe potuto dichiarare, con riferimento al primo trimestre 2019, un reddito pari a ZERO e, ciò sarebbe sufficiente ad escluderlo dalla possibilità di attestare una riduzione del 33% (risulta impossibile attestare una qualsiasi riduzione rispetto al parametro ZERO)**, per come richiesta dalla previsione del DM del Ministro del Lavoro in esame.

Inoltre, gli effetti e le conseguenze dell'emergenza covid sul reddito professionale anziché materializzarsi nel primo trimestre dell'anno 2020, saranno -come è logico attendersi- osservabili al più con riferimento al secondo trimestre del 2020.

Ma vi è di più.

Non è possibile attestare l'ulteriore requisito della c.d. sospensione dell'attività professionale, in quanto - come è a tutti ben noto - nell'allegato 1 del DPCM 22 marzo tra le attività non sospese vi sono proprio quelle c.d. legali.

In sostanza, al libero professionista si chiederà di autocertificare i requisiti più importanti (ad es. la riduzione del 33% del fatturato), con il rischio, in ragione delle ambigue interpretazioni di cui sono suscettibili le disposizioni predette, di incorrere anche nelle ipotesi della falsa o reticente dichiarazione.

Sarebbe stato più logico, al limite, prevedere il modesto sostegno economico ex art. 44 DL 18/2020 in favore dei professionisti in regime forfettario. Tale scelta avrebbe comportato un'evidente semplificazione dei criteri oggettivi ed una facile individuazione dei beneficiari.

A parte quanto sopra rilevato, **rimane l'ulteriore requisito richiesto agli Avvocati per poter accedere al predetto riconoscimento, ovvero la regolarità contributiva.**

Detta condizione crea un ulteriore taglio al bacino dei beneficiari della misura, perché non si tiene conto dell'entità del debito previdenziale e/o non vi è alcuna previsione favorevole nei confronti ad esempio di coloro che avrebbero potuto nelle more sanare o ratificare il "debito".

Sul punto è il caso di evidenziare che, invece, Cassa Forense ha precisato che chi ha avuto accesso alla rateizzazione per il pagamento dei contributi previdenziali già scaduti, verrà ritenuto in "regola".

Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati Catanzaro

"Palazzo di Giustizia"

Si aggiunga che ai fini della presentazione della domanda, da inoltrare a Cassa Forense (a decorrere dalla data dell'1 aprile 2020), sarà necessario compilare apposito modello ed autocertificare tutti i requisiti richiesti, allegando, altresì, il proprio codice iban, carta d'identità e codice fiscale.

Rispetto al fondo di cui all'art. 44 DL 18/2020 ed alla sua estensione anche agli Avvocati, vi è da dire che trattasi comunque di somme che Cassa Forense dovrà anticipare per poi recuperare dallo Stato.

Quindi, il Governo, prima adotta una misura che contiene vizi logici e giuridici, senza tra l'altro confrontarsi con le varie Casse private dei liberi professionisti e, di poi, prevede che siano comunque le Casse a dover gestire tutto il procedimento ed a dover anticipare tutte le somme.

SI PRECISA CHE CASSA FORENSE VEROSIMILMENTE ADOTTERA' (o comunque lo auspichiamo) DELLE MISURE DI SOSTEGNO (quali ancora non è dato di sapere) IN FAVORE DI TUTTI QUEGLI AVVOCATI CHE DOVESSERO RIMANRE ESCLUSI DALL'INTERVENTO DELLO STATO.

E' pur vero che si dovrà tener conto anche di tutti quegli Avvocati che non sono in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e che sono pari a circa il 20% degli iscritti.

Del resto, in una situazione emergenziale come quella in atto, non possono escludersi taluni e sostenere soltanto una parte dei contribuenti, i quali (Avvocati o non) rimangono pur sempre dei cittadini dello Stato italiano.

Siamo certi che Cassa Forense, unitamente al Governo, troverà delle soluzioni giuridicamente e contabilmente possibili, escludendosi sin d'ora che possa ricorrere alla cessione, sia pur parziale, del proprio patrimonio, ciò in quanto "vendere" in questo momento, caratterizzato globalmente da una situazione di emergenza sanitaria, vorrebbe dire svendere, sempre che fosse possibile reperire degli acquirenti realmente interessati.

A parte ciò, è difficile prevedere misure a pioggia, in quanto, se non si pagano i contributi soggettivi non si possono pagare le pensioni, se non si incassa il contributo integrativo non si può fare assistenza. **Ecco perché lo Stato deve prevedere nuove misure urgenti, senza adottare provvedimenti privi di concreto impatto economico e sociale, specie in favore di quei soggetti che più di altri contribuiscono agli introiti dello Stato (oramai divenuto un vero e proprio socio del libero professionista per l'entità della tassazione applicata dallo Stato e versata allo Stato).**

Sia ben inteso, l'Avvocatura non vuole un reddito di cittadinanza, né vuole elemosinare diritti, pretende, però, provvedimenti seri che non offendano l'intelligenza e la dignità di una intera categoria.

Si rivolge cortese invito a Cassa Forense, al Consiglio Nazionale Forense ed all'Organismo Congressuale Forense, affinché intervengano con urgenza, al fine di superare le plurime criticità di cui sembrerebbe essere affetto il Dm del Ministro del Lavoro per come qui rappresentato e, per le ulteriori criticità tecniche-amministrative connesse.

Catanzaro, 29 Marzo 2020

Presidente Ordine Distrettuale Avvocati Catanzaro

Consiglio dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati
Catanzaro

"Palazzo di Giustizia"

Avv. Antonello Talerico

